

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 715-A

## RELAZIONE DELLA 9<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(RELATORE ROBUSTI)

Comunicata alla Presidenza il 4 aprile 1995

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Gestione di ammasso dei prodotti agricoli (715)

d'iniziativa dei senatori ROBUSTI, ANDREOLI, BASTIANETTO,  
BINAGHI, BOSO, BRIGANDÌ, BRUGNETTINI, CARINI,  
CARNOVALI, CAVITELLI, COPERCINI, DELL'UOMO, DOLAZZA,  
FRIGERIO, GANDINI, GIBERTONI, LOMBARDI-CERRI, MANARA,  
MANFROI, MARCHINI, MATTEJA, PAINI, PERUZZOTTI,  
PODESTÀ, PREIONI, ROVEDA, SCAGLIONE, SERENA, TERZI e  
WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1994

## INDICE

Relazione .....	Pag.	3
Pareri:		
- della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
- della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende provvedere alla regolazione degli oneri a carico dello Stato derivanti dalle gestioni di ammassi e assimilati, condotte per conto e nell'interesse dello Stato da parte dei Consorzi agrari, della Federconsorzi, e da altri, a norma di apposite disposizioni legislative, al fine anche di estinguere l'immobilizzo della banca per la «carta ammassi» (complesso degli oneri cambializzati per il finanziamento delle gestioni ammassi) ed evitare ulteriori spese ed interessi passivi che maturano a carico delle gestioni stesse.

A tal fine sono stati emanati fin dalla scorsa legislatura diversi decreti che hanno subito prima la bocciatura della Camera e, nella presente legislatura, anche del Senato.

Le gestioni in esame furono a suo tempo in gran parte finanziate, tramite convenzioni, da istituti di credito mediante rilascio di cambiali, assistite da privilegio sul prodotto, con scadenza a quattro mesi rinnovabili. Gli effetti cambiari, ammessi al risconto presso la Banca d'Italia, fruttano attualmente (decreto del ministro del tesoro 15 gennaio 1972), anche se per quanto risulta al relatore «il portafoglio ammassi» presso la Banca d'Italia è già stato convertito in BOT dando attuazione all'articolo 1 del citato decreto, un interesse annuo dell'1 per cento cui sono da aggiungere bolli cambiari (3,30 per cento) e commissioni bancarie (0,75 per cento).

Per le stesse gestioni ai Consorzi agrari furono riconosciuti oneri e spese in parte già liquidati. Nel tempo tali oneri per le quote non liquidate, furono parzialmente modificati sino ad essere annullati nel 1981 restando comunque invariati gli oneri finanziari che continuano a maturare.

Sussistono inoltre alcune situazioni, già evidenziate dalla Corte dei conti, nelle quali

pur in presenza di attività di ammasso eseguite risultano insufficienti le documentazioni prodotte soprattutto a causa di temporanee inefficienze nella gestione contabile di alcuni singoli Consorzi agrari.

Tali problemi sono anche allocabili a gestioni delegate alla Federconsorzi. Per tali gestioni, sono state sollevate dalla Corte dei conti nel 1984 serie riserve sulla consistenza e correttezza delle richieste di rimborso.

Scopo del presente disegno di legge è quello di regolarizzare presso la Banca d'Italia lo storno del «risconto portafoglio ammassi» in ossequio agli accordi europei, e contemporaneamente riconoscere ai singoli Consorzi agrari gli oneri dovuti nonchè definire l'effettivo importo da liquidare alla Società generale di recupero (SGR) relativo ai crediti per ammassi in capo ai quei Consorzi agrari che li hanno ceduti alla FEDIT e da questa sono passati alla SGR medesima per effetto del noto *crac* della FEDIT medesima.

Pare infatti non corretto equiparare la liquidazione delle posizioni ormai consolidate ed esigibili dei Consorzi agrari ancora titolari del credito, a quelle più volte oggetto di rilievi da parte della Corte dei conti nonchè alle cessioni di credito che, all'atto della liquidazione della Federconsorzi, sono state valutate dalla SGR in maniera risibile.

Con questo provvedimento si consente pertanto di rendere liquidi i crediti dei Consorzi agrari con la documentazione approvata, si istituisce una commissione che valuti nei casi di scarsa documentazione la consistenza del credito e si congela al valore assunto dalla liquidazione la situazione della Federconsorzi.

Tale situazione va inserita nel contesto generale del caso «penoso» della Federconsorzi, caso già oggetto di annunciate com-

missioni di inchiesta sia ministeriali che parlamentari.

I rilievi della 1<sup>a</sup> Commissione del Senato si sono concentrati proprio sulla legittimità del riconoscere alla SGR soltanto il valore assunto all'atto della liquidazione e definito in 50 miliardi di lire circa laddove il valore delle cessioni di credito ammonta a lire 700 miliardi circa. Se da un lato la legittimità del creditore intervenuto a seguito, prima, di cessione di credito e, poi, di concordato fallimentare pare corretto, dall'altro va fatto rilevare che:

la definizione dei crediti per ammassi nei confronti dello Stato è uno degli elementi fondamentali considerati dai liquidatori all'atto della decisione di porre in amministrazione controllata molti dei singoli Consorzi agrari che hanno avuto tale destino;

pare curioso che in molti casi la definizione del credito come esigibile abbia consentito la sacrosanta prosecuzione dell'attività di molti Consorzi, mentre nel caso della SGR la definizione dello stesso credito come inesigibile possa determinare una plusvalenza di ben 650 miliardi su 700 di credito;

non è accettabile che la SGR possa ottenere una plusvalenza di questa entità laddove il creditore è lo Stato. Delle due l'una: o il liquidatore accettando la svalutazione del credito nei confronti dello Stato ha assunto lo Stato come inadempiente senza procedere in alcun modo all'incasso forzoso con le conseguenze immaginabili, o l'SGR sta attuando un indebito arricchimento anche se probabilmente senza predeterminazione.

La 9<sup>a</sup> Commissione del Senato, conscia di tale contraddittorietà, convinta delle posizioni di principio evidenziate dalla 1<sup>a</sup> Commissione, ma consapevole delle realtà di

fatto e di merito, sottopone senza modifiche il provvedimento all'Assemblea del Senato affinché la stessa possa, nella sua funzione di legislatore, dirimere la contraddizione con una norma specifica.

Vanno anche evidenziate le posizioni assunte dalla 5<sup>a</sup> Commissione che risalgono alla mancata indicazione della copertura finanziaria.

Tale mancanza è ascrivibile alle posizioni assunte dal Governo che durante il dibattito in Commissione si era assunto l'onere prima di presentare un proprio disegno di legge, poi di presentare emendamenti ed in seguito si è semplicemente rimesso alla Commissione accettando il disegno di legge nel testo messo in discussione. Si deve sottolineare che una volta definita la posizione della SGR che da sola consentirebbe una riduzione dell'esborso dello Stato di 650 miliardi (circa il 45 per cento del credito per il capitolo specifico) si può meglio definire la copertura finanziaria impegnabile.

Al fine della copertura finanziaria va comunque evidenziato:

che nella discussione del provvedimento in Commissione 9<sup>a</sup> si è già identificata la copertura;

che nel provvedimento di legge finanziaria per l'anno 1995 la problematica degli ammassi è stata specificatamente rilevata per le competenze a carico del bilancio nel triennio 1995-1997.

Si rimette al giudizio dell'Assemblea il testo accolto dalla Commissione con le motivazioni suddette, certi che l'Assemblea, per l'equilibrio che ha sempre dimostrato, potrà definire un corretto provvedimento nel rispetto della norma e dei diritti dei cittadini. \*

ROBUSTI, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGLIOZZI)

22 febbraio 1995

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che sia modificato l'articolo 3, preventivamente verificandone l'attualità, in modo che le nomine siano disposte con potestà distinta e autonoma da parte degli organi ivi indicati, ritenendosi impropria un'intesa tra organi di Governo e organo di controllo. Si pronuncia in senso contrario in ordine all'articolo 2, comma 2, che prevede un illegittimo meccanismo di sostanziale consolidamento dei debiti di cui si tratta, senza alcuna garanzia per i creditori, ritenendo di non avere alcunchè da osservare sulle restanti parti del disegno di legge.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

22 novembre 1994

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza, dichiara il proprio nulla osta ad eccezione che per gli articoli 2 e 3, su cui il parere è contrario per violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Per il primo articolo infatti manca la quantificazione e la copertura dell'emissione dei titoli di Stato e delle relative conseguenze sul bilancio dello Stato in termini di interessi. Per quanto concerne l'articolo 3, non vi è una quantificazione nè una copertura degli oneri della Commissione istituita ai sensi del comma 1.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Per la regolazione del debito dello Stato, assunto in base ad atti formali, rinveniente dai finanziamenti assistiti da privilegio, in dipendenza delle campagne di ammasso obbligatorio o di commercializzazione di prodotti agricoli, e comprensivo degli oneri di spesa di bollo ed interessi passivi definiti dal decreto del Ministro del tesoro 15 gennaio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1972, è autorizzato il rilascio alla Banca d'Italia di titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1995, senza corresponsione di interessi, in sostituzione dei titoli di credito detenuti dallo stesso Istituto di emissione.

2. Il rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1 è subordinato all'intervenuta registrazione da parte della Corte dei conti dei rendiconti delle gestioni alle quali essi si riferiscono, restando comunque impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Contestualmente al rilascio dei titoli di Stato di cui al comma 1, la Banca d'Italia provvede per conto dello Stato all'annullamento del corrispondente ammontare dei titoli di credito detenuti ed alla loro conversione ai termini di legge.

4. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui al comma 1, è autorizzato ad emettere i titoli di Stato di cui al comma 3 che dovranno comunque avere durata trentennale.

**Art. 2.**

1. I disavanzi delle gestioni di ammasso obbligatorio identificati nel comma 1 dell'articolo 1, svolte dai consorzi agrari per

conto e nell'interesse dello Stato e di cui i singoli consorzi agrari risultano titolari avendoli iscritti a bilancio sino al 1993, quali risultanti da rendiconti approvati da provvedimenti definitivi ed esecutivi registrati o certificati dalla Corte dei conti, ivi comprese le spese maturate al 31 dicembre 1981 e gli interessi previsti dalla legge, sono estinti mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, restando impregiudicati i diritti dello Stato.

2. I crediti relativi ai disavanzi di cui al comma 1, dei quali i singoli consorzi agrari hanno ceduto alla Federazione italiana dei consorzi agrari la titolarità, saranno estinti mediante assegnazione al creditore intervenuto di titoli di Stato trentennali e limitatamente al valore identificato dal liquidatore all'atto della sottoscrizione del concordato o atto equipollente, restando impregiudicati i diritti dello Stato.

3. Il Ministro del tesoro, per gli effetti di cui ai commi 1 e 2, è autorizzato ad emettere titoli di Stato a scadenze proporzionalmente calcolate a partire da anni cinque; per gli effetti di cui al comma 2 è autorizzato ad emettere titoli di Stato a scadenza trentennale.

**Art. 3.**

1. Il Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali e con la Corte dei conti, istituisce una commissione incaricata di valutare e definire le posizioni dei consorzi agrari che non rientrano nella applicazione dell'articolo 2 per carenza documentazione.

2. La commissione, previa acquisizione della documentazione ritenuta probante, può certificare il titolo dei consorzi agrari di cui al comma 1 all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. I componenti della commissione hanno diritto, a titolo di compenso, solo a gettoni di presenza.

